

ALLEGATO B delibera di Consiglio Comunale n. del Regolamento Tarip

RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIP per l'anno 2026

	FATTISPECIE DI RIDUZIONE	% RIDUZIONE (sia fissa che variabile)
a.	<p>Locali adibiti a civile abitazione, nei quali è fissata la residenza, occupati da una o più persone, che abbiano cumulativamente, come unica fonte di reddito, la titolarità di provvidenza o pensione inferiore o pari all'importo dell'assegno sociale erogato dall'INPS, ovvero pensione erogata da altro Istituto di Previdenza con importo parificato all'assegno sociale INPS, a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella di residenza.</p> <p>Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2026.</p>	100%
b.	<p>Locali adibiti a civile abitazione posseduti da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza, sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari e a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella in cui erano residente prima del ricovero e congiuntamente in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiori ad € 16.700</p> <p>Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2026</p>	100%
c.	<p>Famiglie anagrafiche (ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/1989) i cui componenti hanno tutti la medesima residenza all'interno dello stesso immobile di cui almeno 1 sia accertato come disabile in base all'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 e/o con un grado di invalidità superiore al 74%. e congiuntamente in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) cumulativamente non superiori ad € 25.000, a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella di residenza</p> <p>Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2026.</p>	In tali ipotesi il soggetto passivo è tenuto al pagamento del tributo per la parte di tariffa calcolata assumendo un nucleo familiare formato dal totale dei componenti detratto il soggetto o i soggetti disabili.

Le riduzioni ed esenzioni tariffarie di cui al presente ALLEGATO B non sono cumulabili fra loro.

d	Famiglie anagrafiche (ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/1989) composte da 4 e più componenti tutti aventi la medesima residenza all'interno dello stesso immobile, di cui almeno 1 sia un genitore e di cui almeno 3 siano figli e/o minori in affido, che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui alla lettera c. della presente tabella.	20%
e.	Locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni, anche non riconosciuti ai sensi di legge, per l'assistenza agli indigenti, agli anziani, agli infermi e a quanti versano in condizioni di difficoltà e malattia; Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2026.	50%
f.	Locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni, anche non riconosciuti ai sensi di legge, per l'assistenza ed erogazione di servizi ai soggetti senza fissa dimora (ad esempio mense e alloggi). Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2026.	50%
g.	Locali ed aree utilizzati da istituti e strutture religiosi, sia clericali che laicali, oratori, parrocchie (quali enti giuridici), patronati, con riferimento agli spazi destinati ad attività ricreative, educative e socio-culturali, ad esclusione in ogni caso dei locali e superfici adibiti all'esercizio del culto (già oggetto di esclusione dal pagamento del tributo ai sensi del Regolamento Comunale), delle canoniche e degli spazi destinati ad attività ricettiva (alberghiera ed extra- alberghiera) e/o commerciale. Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2026.	50%
h	Fattispecie h)Locali adibiti a civile abitazione, nei quali è fissata la residenza, occupati da nuclei familiari i cui componenti siano beneficiari del "Bonus Sociale Rifiuti" nazionale (istituito da ARERA), ovvero il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non risulti superiore alla soglia annua prevista dalla normativa vigente per l'accesso a tale beneficio (pari a € 9.796,00 per l'anno 2026, elevata a € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico). La concessione dell'agevolazione è subordinata alla condizione che i componenti del nucleo non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari rispetto a quella di residenza. Entità e natura della riduzione: La riduzione tariffaria è pari al 15%, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa. Tale riduzione si configura quale "misura di maggior favore" introdotta a livello locale, il cui costo non è portato in perequazione ma interamente coperto con risorse del bilancio comunale. Modalità di applicazione e cumulabilità (Disposizioni ARERA): In ossequio ai pronunciamenti ARERA (da ultimo, delibera 355/2025/R/com e relativi chiarimenti applicativi), il Bonus sociale nazionale e l'agevolazione locale sono tra loro indipendenti. Pertanto, per i nuclei familiari aventi diritto ad entrambe le misure, il Bonus sociale nazionale dovrà essere quantificato sull'importo della tariffa corrispettiva al lordo (ovvero prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva locale). La predetta agevolazione comunale del 15% si applica in via aggiuntiva (quale ulteriore sconto a valere sul carico tariffario residuo dell'utente), al fine di ampliare il beneficio a tutela delle condizioni di disagio economico.	% RIDUZIONE: 15% (sia parte fissa che variabile)

Le riduzioni ed esenzioni tariffarie di cui al presente ALLEGATO B non sono cumulabili fra loro.